



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di Taranto

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE – ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022 (Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130)

RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2022

Addì 17 agosto 2022 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare “Ciro CARETTA” del Comune, si sono riuniti i rappresentanti dei partiti e movimenti politici, convocati con nota del 09/08/2022, per discutere sulla disciplina della propaganda elettorale in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022.

Sono presenti: il Sindaco geom. Cosimo CIURA, l’agente di P.M. Giovanni Giannetta ed il rappresentante del Partito Comunista Italiano Sig. Ciro Manigrasso.

Le parti definiscono unanimemente le seguenti regole di condotta, in parte derivanti dalla normativa in materia elettorale, in parte pattuite tra le l’Amministrazione Comunale e i soggetti partecipanti alla riunione in vista di una gestione ordinata della campagna elettorale.

Quanto definito del presente documento viene fatto proprio dall’Amministrazione Comunale.

I DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno 26 agosto 2022, trentesimo giorno antecedente quello fissato per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022, avrà inizio formalmente la campagna elettorale.

1. I comizi in luogo pubblico potranno essere tenuti tutti i giorni feriali e festivi nei

seguenti orari: dalle ore 09,30 alle ore 13,00;

dalle ore 16,00 alle ore 23,00;

con interruzione durante la celebrazione della S. Messa (ore 19:00-20:00)

Per gli ultimi due giorni di campagna elettorale, e cioè per i giorni 22 e 23 settembre 2022, l’orario pomeridiano dei comizi è stabilito dalle ore 16,00 alle ore 24,00 con interruzione durante la celebrazione della S. Messa (ore 19:00-20:00)

I Comizi potranno essere organizzati solamente nei seguenti luoghi pubblici:

- Piazza Maria Immacolata;
- Piazza Papa Giovanni XXIII (area pedonale);
- Postazioni rionali.



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di Taranto

1. Gli organizzatori daranno comunicazione alle Autorità Comunali indicando il giorno, l'ora e il luogo, dello svolgimento del comizio. La comunicazione dovrà essere presentata direttamente all'Ufficio di Polizia Locale, o all'indirizzo e-mail poliziamunicipale@comunemonteiasi.it almeno 24 ore prima dalla data fissata del comizio. Per i comizi in programma nella settimana antecedente al silenzio elettorale, ovvero dal 16 settembre 2022, la comunicazione di cui sopra dovrà essere presentata con almeno sei giorni di preavviso.

Gli organizzatori dovranno darne comunicazione anche alla locale Stazione dei Carabinieri per gli adempimenti di propria competenza.

In caso di più richieste contemporanee per il medesimo luogo e data si convocheranno le parti per eventuale accordo; in caso di mancato accordo l'assegnazione avverrà per sorteggio.

La forza politica sorteggiata non potrà partecipare al successivo sorteggio.

Nel caso di manifestazioni già organizzate con presenze istituzionali l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare e respingere le eventuali ulteriori richieste pervenute.

2. Durante i comizi è **escluso il contraddittorio**. Non è considerato "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.

3. È ammessa la predisposizione di **banchetti** da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.

4. Durante lo svolgimento dei comizi è **vietata la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, l'utilizzo di vele, altoparlanti su mezzi in movimento** da parte di altre forze politiche diverse da quelle organizzatrici, nell'arco di 200 metri dal luogo del comizio stesso, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso. Parimenti, è vietata l'effettuazione di cortei o parate da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.

5. È fatto divieto, al termine dei comizi, di effettuare cortei anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi.

6. Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l'intera durata dello stesso.



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di Taranto

II DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE NELLE STRUTTURE COMUNALI

L'Amministrazione Comunale, in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato del 25/09/2022, mette a disposizione le seguenti strutture:

a. Sala Consiliare "Ciro Caretta" Via F. Crispi, n. 1 Massimo 150 persone;

Le strutture potranno essere fruite **tutti i giorni feriali e festivi nei seguenti orari:**

- dalle ore **9,30** alle ore **13,00**;

- dalle ore **16,00** alle ore **23,00**;

con interruzione durante la celebrazione della S. Messa (ore 19:00-20:00)

Per gli ultimi due giorni di campagna elettorale, e cioè per i giorni 22 e 23 settembre 2022, l'orario pomeridiano dei comizi/riunioni è stabilito dalle ore 16,00 alle ore 24,00 con interruzione durante la celebrazione della S. Messa (ore 19:00-20:00)

Gli organizzatori trasmetteranno almeno 24 ore prima dalla data fissata per il comizio/riunione, apposita comunicazione scritta di richiesta delle sale alla Polizia Locale all'indirizzo e-mail poliziamunicipale@comunemonteiasi.it che, previa verifica della disponibilità delle stesse, provvederà alla relativa assegnazione.

In caso di più richieste contemporanee per il medesimo luogo e data si convocheranno le parti per eventuale accordo; in caso di mancato accordo l'assegnazione avverrà per sorteggio.

La forza politica sorteggiata non potrà partecipare al successivo sorteggio.

I costi di utilizzo delle strutture sono quelli disciplinati dalle deliberazioni di Giunta Comunale.

III POSTAZIONI FISSE

L'utilizzazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a determinate condizioni:

- Tali strutture dovranno essere distanti almeno **metri 200** dai plessi scolastici durante gli orari di entrata (07.30-08.30) e di uscita (13.00-13.30; 16.00-17.00);
- dovranno mantenere una distanza minima di almeno **metri 10** dalle altre postazioni;
- dovranno mantenere una distanza minima dai luoghi di culto non inferiore a **metri 20**;
- **bandiere, stendardi e manifesti dovranno essere posizionati sui relativi gazebo**;



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di Taranto

Gli organizzatori informeranno almeno 24 ore prima dalla data fissata per l'occupazione del suolo pubblico per banchetto, con apposita comunicazione scritta, la Polizia Locale all'indirizzo e-mail poliziamunicipale@comunemonteiasi.it, che, previa verifica della disponibilità dei luoghi, provvederà alla relativa assegnazione. In caso di più richieste contemporanee per il medesimo luogo e data si convocheranno le parti per eventuale accordo; in caso di mancato accordo l'assegnazione avverrà per sorteggio.

La forza politica sorteggiata non potrà partecipare al successivo sorteggio.

Vengono definiti i seguenti gruppi di postazioni ritenute equivalenti. Ove possibile, all'interno di ciascun gruppo, saranno assegnati postazioni in ugual misura alle diverse forze politiche e/o alle diverse coalizioni tra partiti:

AREA PERIFERICA:

- n. 2 postazioni Via C. Colombo;
- n. 1 postazione Via dei Crisantemi;
- n. 1 postazione Piazza Giovanni XXII;

CENTRO:

- n. 1 postazioni Via Roma
- n. 1 postazione Piazza Maria Immacolata;

In relazione ai luoghi appartenenti all'Area Periferica, viene definito che la loro importanza va rilevata in relazione allo svolgimento del mercato settimanale. Pertanto l'equa ripartizione degli spazi dovrà essere fatta distinguendo le occupazioni richieste in concomitanza dello svolgimento del mercato settimanale e quelle richieste in altri giorni.

IV AFFISSIONI

1. Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che saranno appositamente determinati dalla Giunta Comunale dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, e cioè dal 23 agosto 2022, e poi assegnati alle liste che partecipano alla competizione elettorale.

2. Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del 23 settembre 2022; a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).

4. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956). È fatto altresì divieto



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di Taranto

di imbrattamento della segnaletica stradale o degli arredi urbani.

5. E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...).

Il divieto non si applica alle insegne autorizzate che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, Legge n. 130/1975).

V

PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

(art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi dal 26 agosto 2022:

1. E' vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile. È invece ammessa la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili che **potranno sostare** nel rispetto delle norme contenute nel C.d.S. e a condizione che:
 - siano distanti almeno metri 200 dai plessi scolastici, dalla piazza del mercato nel giorno di mercato, dalle sedi dei partiti, dalle postazioni fisse, dalle sedi istituzionali e laddove sia prevista una manifestazione a carattere pubblico;
 - siano distanti dai luoghi di culto per almeno metri 20;
2. **E' vietato il lancio**, in luogo pubblico od aperto al pubblico, di volantini di propaganda, dei quali, invece, è consentita la distribuzione individuale.
- 3.

VI

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

1. Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè dal 26 settembre 2022, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della Legge 130/1975. Ai sensi del combinato disposto di cui alla predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione della Polizia Locale o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

2. Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della legge 130/1975, **potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale**. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di Taranto

VII INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE

Si rammenta, altresì, che nel giorno precedente la votazione, e cioè sabato 24 settembre 2022 e, nella giornata di votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Nei giorni delle votazioni è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art.8 Legge 130/1975).

Monteiasi, 17/08/2022